

CORTE DI CASSAZIONE

I sezione, 11 dicembre 2007, n. 25946

Nelle controversie in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, la delibera del consiglio comunale che abbia pronunciato al riguardo, non incidendo sulla posizione fatta valere in giudizio, viene in rilievo non quale oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente quale presupposto processuale.

Omissis

Il ricorrente deduce, invero, un vizio attinente all'iter procedimentale che sfocia nella declaratoria di decadenza; e in particolare alla fase (di accertamento della mancata rimozione) immediatamente prodromica al provvedimento finale. Non si vede, quindi, sotto quale profilo verrebbe a mutare il tipo di questione sottoposta (inammissibilmente) al giudice di merito. Come si è detto, le controversie elettorali hanno quale unico ed esclusivo oggetto l'accertamento dello stato personale di eleggibilità o di compatibilità dell'eletto con la carica; la delibera comunale di decadenza - in quanto atto amministrativo non incidente sulla posizione fatta valere nel giudizio in questione - viene in rilievo non come oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente come presupposto processuale. In altri termini, in siffatta controversia il giudice ordinario non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, nè esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale.

Le eventuali irregolarità, in ordine (alla competenza dell'organo deputato) all'accertamento e/o all'attestazione della mancata rimozione della causa di incompatibilità non rilevano, quindi, non perchè si discuta di interesse legittimo alla legittimità dell'attività amministrativa (anzichè di diritto soggettivo), ma in quanto nel giudizio davanti al giudice ordinario si deve dimostrare che quella causa è stata effettivamente rimossa (a prescindere dalle statuizioni al riguardo contenute nella delibera impugnata).

Può, dunque, ribadirsi il principio secondo il quale "Nelle controversie in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ancorchè instaurate attraverso la impugnazione della delibera del consiglio comunale che abbia pronunciato al riguardo, non rilevano gli eventuali vizi del procedimento di formazione della volontà dell'ente pubblico espressa con l'adottata delibera di decadenza, poichè detto atto amministrativo, non incidendo sulla posizione fatta valere in giudizio, avente come unico ed esclusivo oggetto l'accertamento dello stato personale di compatibilità con la carica, viene in rilievo non quale oggetto del controllo giurisdizionale, ma unicamente quale presupposto processuale".

Omissis